



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -  
Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -  
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -  
Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -  
Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Oggetto

\*FAMIGLIA E  
ISTITUTI AFFINI

Ud. 14/05/2014 - CC

R.G.N. 18058/2012

Rep.

C.I.

Cron. 13181

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 18058-2012 proposto da:

PG, elettivamente domiciliato in ROMA,  
PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato SPALLINA  
BARTOLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati  
BORSACCHI STEFANO, PANCRAZI LEONARDO, giusta delega  
a margine del ricorso;

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi  
a norma dell'art. 10  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
☐ disposto d'ufficio  
☐ a richiesta  
☒ imposto per legge

**- ricorrente -****contro**

BM, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
MICHELE MERCAI 17/A, presso lo studio dell'avvocato  
CESCHINI ROBERTA, che la rappresenta e difende, giusta procura  
per atto notaio Aubrey Williams di New York, in data 20.7.2012, che  
viene allegata in atti;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

*- ricorrenti incidentali -*

avverso la sentenza n. 807/2011 della CORTE D'APPELLO di  
FIRENZE del 13.5.2011, depositata il 27/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
14/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l'Avvocato  
Roberta Ceschini che si riporta agli scritti.



In un procedimento di separazione personale tra PG e BM, il Tribunale di Pisa, con sentenza del 28/04/2010, affidava la figlia minore C ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, determinava assegno di mantenimento per la figlia di €. 600,00 mensili, a carico del marito.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 27/05/2011, disponeva l'affidamento della minore al padre, precisando le modalità di visita da parte della madre, con contributo al mantenimento da parte di questa per l'importo di €. 600,00 mensili.

Ricorre per cassazione il padre.

Resiste, con controricorso, la madre che pure propone ricorso incidentale e che successivamente deposita memoria difensiva.

Il ricorso principale non è inammissibile; l'art. 46, comma 17, L. n. 69/2009 che ha ridotto a sei mesi il "termine lungo" di impugnazione, deve ritenersi operante per i procedimenti successivamente instaurati, a differenza di quello in esame.

Correttamente il giudice a quo interpreta gli artt. 155 e 155 bis, nel senso che all'affidamento condiviso può derogarsi solo ove esso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, e non può ritenersi precluso dalla conflittualità, ancorché profonda, dei coniugi (tra le altre Cass. N. 16593 del 2008).

Quanto al ricorso incidentale che, per ragioni sistematiche va esaminato per primo, il giudice a quo con motivazione adeguata e non contraddittoria, richiama l'iter logico della CTU, considera e rigetta punto per punto le osservazioni del CTP.

La valutazione della CTU spetta al giudice di merito, se sorretta, come nella specie, da motivazione articolata e puntuale.

Da essa emerge – secondo la Corte di merito – un rapporto stretto e fiducioso della bambina con il padre ed un altro, assai problematico, con la madre. Si giustifica in tal senso l'affidamento esclusivo al padre e il collocamento della minore presso di lui.

E' appena il caso di precisare che la minore va sicuramente sentita, ma ciò può avvenire anche, come nella specie, attraverso il consulente (Cass. N. 11687/2013).

La revoca dell'iscrizione della minore sul passaporto della madre è giustificata, secondo il giudice a quo, dalla condotta volta all'espatrio della madre con la figlia, nonostante l'impegno assunto formalmente davanti al giudice, documentata da relazioni dei Carabinieri, ampiamente riportate in sentenza.

In sostanza la ricorrente incidentale propone situazioni e valutazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede. Neppure la memoria difensiva aggiunge elementi di novità rispetto al ricorso incidentale.

Quanto al ricorso principale, non si ravvisa contraddizione alcuna nella sentenza impugnata: secondo le chiare indicazioni della motivazione, se nei diversi periodi dell'anno è sempre vietato l'espatrio della minore, in quello estivo esso sarà possibile, ma con il consenso del padre, che potrebbe essere superato soltanto da una autorizzazione del giudice tutelare. In tal senso, stante tale regime rigorosamente controllato, appare evidentemente superata la richiesta del padre di custodire il passaporto della minore.

Vanno pertanto rigettati entrambi i ricorsi.

Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese.

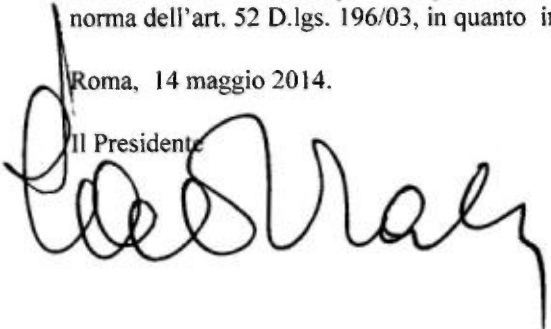
**P.Q.M.**

La Corte rigetta entrambi i ricorsi; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 14 maggio 2014.

Il Presidente



**IL CANCELLIERE**  
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 11 SET 2014  
IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI